

## **Segnalazione Servizio Novità**

### **59. Fallimento e procedure concorsuali.**

#### **Concordato preventivo – Controllo di legittimità del giudice sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato – Ammissibilità – Contenuto.**

Risolvendo una questione di particolare importanza, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.

*(Sezioni Unite civili, sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, Pres. Preden, Est. Piccininni)*